

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI BIENNALI
DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010
E ALL'ART. 1, COMMA 629, DELLA LEGGE 205/2017**

Emanato con D.R. n. rep. 5323/2020, prot. 55823/20 del 10 settembre 2020
Pubblicato all'Albo online dell'Ateneo il 10 settembre 2020
In vigore dall'11 settembre 2020

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI BIENNALI DI CUI ALL'ART. 6,
COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010 E ALL'ART. 1, COMMA 629, DELLA LEGGE 205/2017**

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori di ruolo, a tempo pieno e definito, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale biennale di cui all'art. 6, comma 14, e 8 della Legge 240/2010 e all'art. 1, comma 629 della Legge 205/2017.

Art. 2

Modalità di presentazione della richiesta

1. L'Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca invia, al termine del biennio di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, un'apposita comunicazione ai professori e ai ricercatori aventi titolo.

2. La richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, corredata della relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei due anni precedenti, dovrà essere presentata all'Area del Personale - Settore Personale Docente e Ricercatore, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 3

Procedura di valutazione

1. La valutazione sarà effettuata dal Senato Accademico, con esclusione dei rappresentanti degli studenti, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

2. I componenti del Senato Accademico che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale dovranno lasciare la seduta al momento della valutazione della propria domanda.

3. Il Rettore, con proprio Decreto, darà attuazione a quanto deliberato dal Senato Accademico entro 30 giorni dalla data della delibera.

Art. 4

Criteri di valutazione

1. La valutazione delle richieste sarà effettuata tenendo conto dell'attività svolta nel biennio precedente la data di maturazione del diritto nei seguenti ambiti istituzionali: didattica, ricerca, attività gestionali.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il Senato Accademico esprime una valutazione positiva qualora entrambi i seguenti criteri siano stati soddisfatti:

I. per quanto concerne la ricerca: nel biennio solare precedente l'anno di maturazione dello scatto, aver pubblicato almeno un prodotto riconducibile a quelli utili per l'attribuzione del "Fondo di Ateneo" per la ricerca. Entro la data di valutazione della domanda, il prodotto deve essere regolarmente inserito in IRIS.

II. per quanto concerne la didattica: nei due anni accademici precedenti l'anno di maturazione dello scatto, aver assolto i compiti didattici istituzionali assegnati dal proprio o da altro Dipartimento dell'Ateneo così come previsto dal "Regolamento di Ateneo per l'attribuzione di compiti didattici, per il conferimento di incarichi di insegnamento e per l'equivalenza Ore-CFU"; aver regolarmente compilato e chiuso tutti i registri delle lezioni di tutte le attività didattiche assegnate nel biennio precedente; aver compilato, laddove previsto, il Syllabus degli insegnamenti.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Senato Accademico esprime una valutazione positiva anche quando uno solo dei citati criteri sia stato soddisfatto nel caso la richiesta di attribuzione dello scatto sia stata presentata da professori di I e II fascia che abbiano rivestito, per almeno un anno nel biennio precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, un incarico tra i seguenti: Pro-Rettore Vicario, Prorettore o Delegato del Rettore, Presidente di Scuola, Direttore di Dipartimento, Presidente di Consiglio di Coordinamento Didattico o Coordinatore di Corsi di Studio, Coordinatore del Dottorato di Ricerca o Presidente di Scuola di Dottorato, Direttore di Scuola di Specializzazione, Coordinatore del Nucleo di Valutazione.

La valutazione complessiva è positiva nel caso la richiesta di attribuzione dello scatto sia stata presentata da professori di I fascia che abbiano rivestito il ruolo di Rettore per un arco temporale pari ad almeno un anno nel biennio di riferimento.

4. In caso di aspettativa senza assegni durante il periodo soggetto a valutazione, l'attività svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 18 mesi.

5. In caso di congedi e aspettative con diritto ad assegni l'attività svolta è valutabile purché il periodo di effettivo servizio sia pari o superiore a 12 mesi.

6. Gli scatti stipendiali possono essere attribuiti solo a coloro cui non sia stata irrogata, nel corso del biennio di riferimento, una sanzione disciplinare di livello superiore alla censura.

Art. 5

Esito della valutazione

1. L'esito della valutazione sarà pubblicato all'Albo on-line dell'Ateneo.

2. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante comunicazione e-mail.

3. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto.

4. I professori e ricercatori che non soddisfino i criteri previsti dall'art. 4, comma 2 del presente regolamento, o che non abbiano presentato domanda nei termini, riceveranno apposita comunicazione dall'Amministrazione dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di maturazione del diritto.

5. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

Art. 6

Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Il presente Regolamento si applica:

- a) ai sensi dell'art.1, c. 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai professori e ricercatori di ruolo ai quali sia già stata attribuita la prima classe stipendiale triennale;
- b) ai professori entrati in ruolo ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dall'anno 2018 in avanti.

3. Il "Regolamento per l'attribuzione degli scatti triennali di cui all'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010", emanato con D.R. n. 15873 del 20 luglio 2017, continua ad applicarsi ai professori e ricercatori di ruolo, entrati in ruolo prima dell'anno 2018, ai quali non sia ancora stata attribuita la prima classe stipendiale triennale, limitatamente all'attribuzione della stessa.